



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 19 aprile 2010
Rif. P/CR.c/1816

CIRCOLARE N° 316

OGGETTO: Regolamento per l'Aggiornamento Professionale Continuo

Si comunica che il Consiglio Nazionale,

- visto il testo del Regolamento APC congiuntamente elaborato con gli Ordini Regionali,
- preso atto delle deliberazioni di approvazione del testo da parte di tutti gli Ordini Regionali;

nella seduta del 24 marzo 2010, con delibera n° **68/2010** resa immediatamente esecutiva, ha approvato il Regolamento per l'Aggiornamento Professionale Continuo.



IL PRESIDENTE

Pietro Antonio De Paola

Allegato:

- Regolamento per l'Aggiornamento Professionale Continuo

*Testo approvato dal C.N.G a seguito delle deliberazioni degli Ordini Regionali con
deliberazione n° 68 del 24 marzo 2010*

REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO

Articolo 1
Principi generali

La formazione continua nell'arco della vita professionale, richiamata dall'art. 150, Titolo XI del Trattato dell'Ue e adottata nel marzo 2000 dal Consiglio Europeo straordinario di Lisbona ed approvata con risoluzione del Consiglio Europeo il 27 Giugno 2002 (2002/C 163/01), riguarda tutti i cittadini europei.

Le 'Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia' di cui alla delibera n° 143/06 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9 prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale.

Pertanto, gli iscritti all'Ordine dei Geologi devono ottemperare all'obbligo deontologico dell'Aggiornamento Professionale Continuo (APC), così come disciplinato dal presente Regolamento. Gli iscritti all'Ordine hanno il dovere di curare e aggiornare con continuità le conoscenze tecniche e le conoscenze delle norme correlate, necessarie a garantire il corretto esercizio della professione

Conformemente ai compiti ed alle attribuzioni che la legge istitutiva riconosce al CNG ed agli Ordini Regionali (OO.RR.) e in aderenza con gli universali principi etici e morali richiamati dal codice deontologico, il presente Regolamento definisce i criteri di costruzione e di validazione del percorso di APC, destinato ad aggiornare e a perfezionare le conoscenze a garanzia del corretto esercizio della professione di Geologo.

E' istituita la certificazione APC, ovvero l'attestato dell'avvenuto aggiornamento da esporre nei curricula professionali da utilizzare nell'eventuale partecipazione a bandi e che costituirà elemento di preferenza nelle designazioni degli Ordini Regionali e del CNG relativamente a commissioni interne o esterne all'Ordine.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della L. 338/1990 il CNG è chiamato a operare per la valorizzazione della professione, favorendo le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale degli iscritti e coordinando le attività degli OO.RR., ai quali è demandato il compito di:

- promuovere, anche di concerto tra loro, un'adeguata offerta di aggiornamento, accogliendo proposte in merito anche da soggetti diversi dal CNG e dagli OO.RR. stessi e verificando i relativi programmi ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento;
- favorire, per quanto possibile, la gratuità dell' aggiornamento usando risorse proprie e/o provenienti da sovvenzioni e da contribuzioni di enti pubblici o economici o da

Testo approvato dal C.N.G a seguito delle deliberazioni degli Ordini Regionali con deliberazione n° 68 del 24 marzo 2010

- qualsiasi altro soggetto intenda supportare l'attività di aggiornamento;
- verificare e certificare l'assolvimento dell'obbligo della formazione, nonché definire le modalità di rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento;
 - applicare le sanzioni disciplinare nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di aggiornamento ai sensi dell'art.7 del Regolamento.

Articolo 2
Soggetti interessati

L'APC è attività obbligatoria per tutti gli iscritti all'Ordine di cui all'art. 2 della L. 112/1963 e per gli iscritti alla sez. B, di cui all'art. 40, punto 3 del DPR 328/2001.

Tale obbligo non vale per gli iscritti all'Elenco Speciale.

Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi formativi, in relazione alle attività professionali esercitate e nell'ambito delle previsioni di cui ai successivi artt. 3 e 6.

È lasciata facoltà agli iscritti all'Elenco Speciale e comunque ai pubblici dipendenti nonché ai dipendenti di aziende private di chiedere la validazione degli eventi formativi organizzati dalle amministrazioni e dalle aziende di appartenenza, secondo la procedura indicata all'art. 4.

L'obbligatorietà è derogata nei casi di maternità fino ad un massimo di due anni salvo certificazione diversa del medico del lavoro.

L'obbligatorietà è derogata per quei soggetti che, pur iscritti all'Ordine, dichiarino, nelle forme e con gli obblighi delle autocertificazioni, di non esercitare attività professionale in forma libera o dipendente.

Al riguardo i soggetti interessati dovranno produrre ogni triennio (entro il 31 gennaio del primo anno del triennio) all'Ordine regionale di appartenenza, dichiarazione – autocertificazione sull'assoluta inesistenza di propria attività professionale.

L'obbligatorietà è derogata nei casi di soggetti che subiscano un intervento chirurgico importante o risultino affetti da malattia grave. Ferma restando l'obbligatorietà di documentazione della situazione patologica, la deroga è stabilita dall'Ordine di appartenenza.

L'obbligatorietà è derogata nel caso di assenza dall'Italia per un periodo superiore ad un anno ed è concessa su richiesta motivata.

Per gli iscritti che svolgono la loro attività all'estero l'obbligo di APC è sospeso fino al loro rientro in Italia. Il periodo di svolgimento dell'attività all'estero e l'eventuale rientro

Testo approvato dal C.N.G a seguito delle deliberazioni degli Ordini Regionali con deliberazione n° 68 del 24 marzo 2010

dovranno essere attestati da opportuna documentazione e comunicati all' O.R. di appartenenza.

Per i casi di impedimento sopra elencati, il numero di crediti da maturare sarà ridotto in maniera proporzionale al periodo di sospensione dall'obbligo dell' APC riconosciuto

Articolo 3

Contenuti dell'Aggiornamento Professionale Continuo

L'APC deve riguardare materie oggetto della professione di Geologo e di Geologo iunior, sia che derivino direttamente dai contenuti della L.112/1963 sia che derivino da altre normative statali o regionali o, in particolare, dal quadro normativo riguardante l'offerta di aggiornamento dell' Università e, in generale, degli Ordini Professionali.

Rientrano pertanto fra i contenuti dell'APC le materie oggetto delle prove d'esame di Stato per l'accesso alla professione ivi incluse la normativa di riferimento, le norme deontologiche ed ogni altra materia comunque funzionale all'esercizio della professione.

Articolo 4

Attività Istituzionali per l'Aggiornamento Professionale Continuo

Il CNG istituisce una Commissione APC composta da un rappresentante di propria indicazione e da un suo membro supplente e da 8 rappresentanti designati di concerto dagli OO.RR.. Il coordinamento della Commissione è assunto dal rappresentante del CNG secondo la previsione del comma successivo.

Il CNG:

- vigila sullo svolgimento dell'APC in termini di efficacia dell'informazione agli iscritti, sull'omogeneità formativa e della proposta di aggiornamento sul territorio nazionale anche in relazione alla sua qualità;
- promuove ed organizza direttamente eventi di aggiornamento, raccordandosi con l'O.R. territorialmente competente;
- ha facoltà di emanare norme di indirizzo per il funzionamento della Commissione;
- aggiorna costantemente sul proprio sito l'elenco dei corsi accreditati e le domande/risposte ai quesiti più frequenti.

Gli OO.RR. organizzano, promuovono e ricevono proposte di iniziative per l'APC e le trasmettono alla Commissione APC. Gli OO.RR. esaminano preliminarmente che i propri programmi e quelli loro presentati siano conformi al presente Regolamento e, in particolare, che vi siano trattate le materie riconducibili al precedente art. 3.

Testo approvato dal C.N.G a seguito delle deliberazioni degli Ordini Regionali con deliberazione n° 68 del 24 marzo 2010

Propongono inoltre il numero di crediti da assegnare a ciascun evento, secondo i criteri di cui all'art. 6.

Il riconoscimento di eventi organizzati da Enti pubblici e da privati è subordinato al parere dell' O.R. territorialmente competente.

Gli OO.RR. inviano alla Commissione APC il programma dell'evento di aggiornamento che deve contenere almeno:

- data, luogo e durata dell'evento;
- informazioni riguardanti docenti e relatori anche sotto forma di CV; in caso di docenti universitari, pubblici funzionari, ricercatori, ecc., è possibile omettere i curricula;
- argomenti trattati;
- durata della trattazione degli argomenti;
- crediti proposti per l'evento secondo l'art. 6 del presente Regolamento.

Qualora un evento, già accreditato, fosse rinviato a nuova data, sarà sufficiente, da parte dell'O.R. proponente, comunicare la variazione di data alla Commissione APC. È altresì possibile procedere alla richiesta di accreditamento anche per eventi la cui data sia nota in maniera indicativa; all'atto della determinazione della data, l'O.R. darà tempestiva comunicazione alla Commissione APC.

I corsi ripetuti nella stessa regione o in altra regione, una volta approvati, non devono essere ulteriormente validati dalla commissione APC, a condizione che il programma dell'evento resti inalterato e sia svolto per almeno l'80% dagli stessi docenti. In ogni caso l'evento dovrà essere comunicato alla Commissione per essere inserito nell'Elenco redatto dal CNG.

L'Ente organizzatore dovrà attestare, ove possibile, all'O.R. competente l'ingresso e l'uscita dei singoli partecipanti secondo criteri atti a registrare le presenze nei periodi effettivamente dedicati alle attività formative.

La Commissione APC si riunisce almeno ogni 60 giorni, secondo un calendario comunicato agli OO.RR. entro il 31 gennaio di ogni anno.

I compiti della Commissione APC sono la verifica e la validazione delle proposte degli OO.RR. pervenute non oltre i 15 giorni precedenti la riunione e la validazione del numero di crediti.

Entro i 15 giorni successivi alla riunione, la segreteria del CNG renderà noto agli OO.RR. l'esito della valutazione con comunicazione scritta.

L'eventuale parere difforme da quanto richiesto dagli OO.RR. deve essere motivato.

Testo approvato dal C.N.G a seguito delle deliberazioni degli Ordini Regionali con deliberazione n° 68 del 24 marzo 2010

La Commissione APC assolve anche alla funzione di Osservatorio Permanente per il monitoraggio dell'APC con il compito, tra l'altro, di valutare in itinere le osservazioni provenienti dagli OO.RR.

I costi per lo svolgimento dell'attività della Commissione APC sono a carico del CNG.

Le decisioni della Commissione APC sono valide con la maggioranza semplice dei componenti. La Commissione APC resta in carica fino alla conclusione del mandato del CNG che l'ha istituita e in ogni caso fino alla nomina della nuova Commissione da parte del CNG eletto.

Articolo 5

Adempimenti per l'Aggiornamento Professionale Continuo

Ciascun periodo di APC ha durata triennale. Fermo restando l'obbligo deontologico dell'aggiornamento professionale, per il suo adempimento ogni iscritto all'Ordine deve conseguire 50 crediti tra il 1 gennaio del primo anno e il 31 dicembre del terzo anno, con facoltà di scegliere gli eventi di aggiornamento più rispondenti alle proprie esigenze.

I neoiscritti, così come coloro che dovessero trasferirsi dall'E.S. all'Albo, sono tenuti ad ottemperare all'APC a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Ordine. Il numero di crediti con cui l'APC si intende assolto iscrivendosi nel primo anno del triennio di riferimento sarà pari a 34; sarà di 17 iscrivendosi nel secondo anno.

Nel caso in cui l'iscritto, a causa di comprovati impedimenti, sia impossibilitato a svolgere l'attività di aggiornamento continuo come indicato al precedente comma, deve darne comunicazione al Consiglio dell'O.R. di appartenenza entro la fine del periodo di riferimento.

Allo stesso modo coloro che, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età, non volessero ottemperare all'obbligo previsto dal presente regolamento, e al fine di non incorrere nelle sanzioni previste, devono darne informativa circostanziata all'Ordine di appartenenza che dovrà deliberare la deroga.

Detta informativa, oltre alla richiesta, dovrà contenere un curriculum dettagliato dell'attività del richiedente.

Il giudizio sulle motivazioni che impediscono di ottemperare l'obbligo di APC e le decisioni in merito spettano, con giudizio insindacabile, al Consiglio dell'O.R. di appartenenza dell'iscritto.

L'esubero di crediti non è trasferibile nel triennio successivo.

Testo approvato dal C.N.G a seguito delle deliberazioni degli Ordini Regionali con deliberazione n° 68 del 24 marzo 2010

Articolo 6

Criteria di definizione dei crediti

L'iter di aggiornamento è assolto con la partecipazione a Corsi d'Aggiornamento, Corsi di Formazione, Dottorato, Master e/o Seminari, Convegni nelle materie identificate secondo i criteri di cui all'art. 3.

I programmi degli eventi di aggiornamento devono essere verificati, esaminati e validati secondo i criteri dell'art. 4.

Nel caso di eventi svolti all'estero, sarà cura dell'iscritto richiedere il relativo accreditamento, secondo le modalità previste dall'art. 4.

La frequenza diretta o a distanza dell'evento di aggiornamento dà diritto in linea di principio a 1 credito per ogni ora o frazione di ora di formazione, risultante dall'attestato di partecipazione rilasciato dall'organizzazione promotrice.

La percentuale di frequenza del singolo evento, affinché sia possibile il conferimento dei crediti totali assegnati all'evento, è fissata all'80% (ottanta per cento) della durata dell'intero evento.

Escursioni e visite tecniche vengono valutate al 100% (cento per cento) al netto del tempo di trasferimento.

Il termine "frazione di ora", ai fini del computo dei crediti, è da intendersi a partire dal valore minimo di 30 (trenta) minuti

Ad un singolo evento formativo possono essere assegnati fino ad un massimo di 50 (cinquanta) crediti.

L'iter di aggiornamento può inoltre essere svolto e/o integrato nella misura massima di 15 crediti acquisiti nell'anno di riferimento, con l'espletamento di attività comunque collegate alla cultura professionale, quali per esempio:

- la Docenza a Contratto, anche per Corsi di Master, di Dottorato, di Perfezionamento, di Scuole di Specializzazione presso Istituti Universitari nelle materie identificate secondo i criteri di cui all'art. 3, nella misura di 1 credito per ciascuna ora o frazione di ora di docenza risultante da apposita attestazione emessa dall'Università;

I docenti di ruolo (in materie di cui all'art. 3 del Regolamento APC) all'Università o nella Scuola media di I e II grado, non hanno diritto al riconoscimento di crediti APC in seguito allo svolgimento della loro attività istituzionale.

- la Docenza in Corsi di formazione/aggiornamento nelle materie identificate secondo i criteri di cui all'art. 3, nella misura di 1 credito per ogni ora di lezione risultante da apposita attestazione emessa dall'organizzazione promotrice dei Corsi; nell'ambito

Testo approvato dal C.N.G a seguito delle deliberazioni degli Ordini Regionali con deliberazione n° 68 del 24 marzo 2010

del medesimo corso i crediti sono attribuiti una sola volta nell'anno;

- l'attività documentata di Relatore di tesi di Laurea, di Master, fino ad un massimo di 5 crediti, per ogni tesi;
- l'attività documentata di Correlatore di tesi di Laurea, di Master, di Dottorato di Ricerca fino ad un massimo di 3 crediti, per ogni tesi;
- l'attività documentata di Tutor in attività di tirocinio per l'Università o per altri Enti pubblici e privati, nella misura massima di 5 crediti;
- l'attività documentata di Relatore in convegni nelle materie identificate secondo i criteri di cui all'art. 3, nella misura massima di 5 crediti per ogni evento;
- la redazione di libri nelle materie identificate secondo i criteri di cui all'art. 3, fino a un massimo di 10 crediti per ogni libro;
- le pubblicazioni nelle materie identificate secondo i criteri di cui all'art. 3, su riviste scientifiche che prevedano il referaggio preventivo nella misura massima di 5 crediti; su riviste divulgative nella misura di 3 crediti;
- il superamento di esami universitari nelle materie identificate secondo i criteri di cui all'art. 3, presso Università Statali o private riconosciute, nella misura di 5 crediti per ciascun esame superato risultante da documentazione rilasciata dall'Università;

la partecipazione ai lavori di:

- organismi di rappresentanza della categoria, quali CNG e OO.RR., nella misura di 5 crediti all'anno di mandato;
- partecipazione in rappresentanza dell'Ordine (risultante da apposita delibera o verbale di designazione, delega), in Commissioni tecniche (edilizie, sismiche ecc.), nella misura massima di 3 crediti all'anno indipendentemente dal tipo e/o dal numero di commissioni e/o dalla cadenza delle riunioni;
- Commissioni per Esami di Stato per l'abilitazione alla Professione nella misura di 5 crediti per ciascuna sessione e per ciascun tipo d'esame (laurea quinquennale vecchio ordinamento, laurea triennale nuovo ordinamento, laurea magistrale nuovo ordinamento) risultante da apposita dichiarazione rilasciata dall'Università in cui gli esami si sono svolti;
- Commissioni di Studio istituite da organismi pubblici locali, regionali, nazionali e internazionali cui partecipano i componenti del CNG, degli OO.RR. e gli Iscritti, che hanno come oggetto lo studio delle materie identificate secondo i criteri di cui all'art. 3, nella misura di 2 crediti all'anno per ciascuna designazione risultante da apposita delibera o verbale o dichiarazione;

la partecipazione a:

***Testo approvato dal C.N.G a seguito delle deliberazioni degli Ordini Regionali con
deliberazione n° 68 del 24 marzo 2010***

- Comitati Scientifici di convegni e di riviste nelle materie identificate secondo i criteri di cui all'art. 3, nella misura massima di 5 crediti all'anno per ciascuna designazione risultante da idonea documentazione.

Articolo 7

Verifica e certificazione dello svolgimento dell'APC

Al termine del Periodo di Aggiornamento triennale, entro e non oltre il 1° marzo successivo l'iscritto deve presentare all'O.R. di competenza richiesta di riconoscimento dell'APC svolta, con documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività stessa, secondo i criteri esposti agli artt. 3, 5 e 6.

Entro il mese di giugno l'O.R., previa idonea verifica, rilascia la certificazione dell'avvenuto svolgimento dell'APC.

L'iscritto potrà stampare il logo corrispondente sulla propria carta da lettere e biglietti da visita ovvero riprodurlo sul proprio sito.

Il Consiglio dell'Ordine è tenuto a redigere l'elenco di coloro che hanno chiesto ed ottenuto deroga dell'obbligo formativo

Le richieste e le relative certificazioni vengono protocollate e registrate su apposito registro.

Articolo 8

Sanzioni

Fatti salvi il principio di autonomia degli OO.RR. in tema di procedimenti e sanzioni disciplinari e della graduazione dell'entità della sanzione alla gravità della violazione, l'iscritto che non assolva l'obbligo dell'APC è assoggettato alla procedura disciplinare e alle relative sanzioni nel rispetto delle previsioni dell'art. 14 della legge 616/1966 e dell'art. 40 delle Norme Deontologiche, osservando:

- il rilievo particolare alle esimenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5 del presente Regolamento;
- il richiamo alla libertà di scelta degli eventi formativi di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- il riferimento alla flessibilità delle modalità di recuperi dei crediti di cui al comma 4 dell'art. 5 del presente Regolamento;
- l'evidenza di autonomia degli Ordini Regionali, onde adeguare l'intensità del sanzionamento alla concreta fattispecie, tenuto anche conto della situazione socio-economica e professionale esistente sul territorio.

*Testo approvato dal C.N.G a seguito delle deliberazioni degli Ordini Regionali con
deliberazione n° 68 del 24 marzo 2010*

Articolo 9
Decorrenza

Il Regolamento è approvato da ciascun Ordine Regionale con apposita delibera, e diverrà operativo solo dopo apposita e specifica delibera del Consiglio Nazionale.

Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere preventivamente approvate dagli Ordini Regionali e successivamente dal Consiglio Nazionale.

Articolo 10
Norma transitoria

I primi 3 anni, vale a dire 2008, 2009 e 2010, sono considerati Periodo di Aggiornamento sperimentale.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2010.